**ALLEGATO 3**

### Criteri di valutazione DEL COMPORTAMENTO

### DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE

IL COLLEGIO DEI DOCENTI

DELL' IIS “LEONARDO DA VINCI” DI CHIAVENNA

riunitosi in data 23/11/2011

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;   
  
**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e in particolare l’articolo 14, commi 1 e 2;   
  
**VISTO** il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, recante la definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione a norma dell’articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53, e in particolare l’art. 11, commi 1, 2, 3;   
  
**VISTO** il **decreto legge 7 settembre 2007, n. 147**, convertito con modificazioni dalla legge n. 176/2007, recante disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2007/2008, e in particolare l’art. 1, comma 4;   
  
**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235, Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;   
  
**VISTA** la [**nota prot. 3602/PO del 31 luglio 2008**](http://www.istruzione.it/web/istruzione/prot3602_08) avente per oggetto: DPR. n. 235 del 21 novembre 2007 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;   
  
**VISTO** il decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169 che, all’art. 1, istituisce nella scuola l’insegnamento “Cittadinanza e Costituzione”, e all’art. 2 introduce la “valutazione del comportamento” degli studenti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado;

**VISTO** il DM 5/2009 delMinistero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Dipartimento per l’istruzione in materia di valutazione del comportamento degli alunni  
  
  
**CONSIDERATO** che il comma 3 dell’art. 2 del predetto decreto legge n. 137/2008, convertito dalla legge n. 169/2008, stabilisce che con apposito Decreto il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca individua i criteri di valutazione del comportamento degli studenti inferiore alla sufficienza, vale a dire inferiore a 6/10, nonché ulteriori modalità applicative della nuova tipologia di valutazione;  
  
**TENUTO CONTO** dei fenomeni di violenza, di bullismo e di offesa alla dignità e al rispetto della persona, che si verificano in maniera purtroppo ricorrente anche nelle istituzioni scolastiche e che richiedono corresponsabilità educativa tra scuola, genitori e territorio, nonché l’elaborazione ed il rispetto di norme condivise;  
  
**CONSIDERATO** che l’acquisizione, da parte dei giovani, di una compiuta e consapevole cultura dei valori della cittadinanza e della convivenza civile si esprime soprattutto nella pratica di comportamenti coerenti, maturi e responsabili all’interno della comunità di appartenenza;   
  
**RAVVISATA** l’urgenza di rendere più avvertita e partecipata nelle giovani generazioni la sensibilità verso una piena consapevolezza dei propri diritti e doveri scolastici;   
  
**RITENUTO**, altresì, che le scuole secondarie di I e II grado, nell’esercizio della loro funzione educativa e formativa, che integra e sostiene l’azione educativa dei genitori, debbano poter disporre anche di strumenti di valutazione del comportamento degli studenti;

## DELIBERA

di impegnare i Consigli di classe e i singoli docenti al rispetto delle seguenti norme riferite alla valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti.

**Art. 1.**  
**Finalità della valutazione del comportamento degli studenti** (da art. 1 DM 5/2009).

**A).** La valutazione del comportamento degli studenti risponde alle seguenti prioritarie finalità:

-accertare i livelli di apprendimento e di consapevolezza raggiunti, con specifico riferimento alla cultura e ai valori della cittadinanza e della convivenza civile;

-verificare la capacità di rispettare il complesso delle disposizioni che disciplinano la vita di ciascuna istituzione scolastica;

-diffondere la consapevolezza dei diritti e dei doveri degli studenti all’interno della comunità scolastica, promuovendo comportamenti coerenti con il corretto esercizio dei propri diritti e al tempo stesso con il rispetto dei propri doveri, che corrispondono sempre al riconoscimento dei diritti e delle libertà degli altri;

-dare significato e valenza educativa anche al voto inferiore a 6/10.

**B).** La valutazione del comportamento non può mai essere utilizzata come strumento per condizionare o reprimere la libera espressione di opinioni, correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità, da parte degli studenti.

**Art. 2.**  
**Valutazione del comportamento: caratteristiche ed effetti** (da art.2 l.169/2008 e art.2 c. 3 del DM 5/2009).

**A).** La valutazione del comportamento e' effettuata mediante l'attribuzione di un voto numerico espresso in decimi.  
  
**B).** La valutazione del comportamento di ogni studente, espressa in sede di scrutinio intermedio e finale, si riferisce a tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica e comprende anche la partecipazione agli interventi ed alle attività di carattere educativo posti in essere dall’istituzione scolastica al di fuori della propria sede. La valutazione in questione viene espressa collegialmente dal Consiglio di classe ai sensi della normativa vigente e concorre, unitamente alla valutazione degli apprendimenti, alla valutazione complessiva dello studente.  
  
**C).** la valutazione del comportamento inferiore alla sufficienza (inferiore a 6/10) riportata dallo studente in sede di scrutinio finale, comporta l’automatica non ammissione dello stesso al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo di studi.  
  
**D).** La votazione insufficiente può essere attribuita dal Consiglio di classe soltanto in presenza di comportamenti di particolare ed oggettiva gravità, secondo i criteri e le indicazioni di cui al successivo articolo 4.

**Art. 3**  
**Criteri e modalità applicative della valutazione del comportamento** (da art. art.1 punto 3 del DPR 235 /2007 e da art. 3 del DM 5/2009)

**A).** La responsabilità disciplinare è personale.

**B).** Ai fini della valutazione del comportamento dello studente, il Consiglio di classe tiene conto dell’insieme dei comportamenti posti in essere dallo stesso durante il corso dell’anno.  
  
**C).** La valutazione espressa in sede di scrutinio intermedio o finale non può riferirsi ad un singolo episodio, ma deve scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e culturale dello studente in ordine all’intero anno scolastico. In particolare, tenuto conto della valenza formativa ed educativa cui deve rispondere l’attribuzione del voto sul comportamento, il Consiglio di classe tiene in debita evidenza e considerazione i progressi e i miglioramenti realizzati dallo studente nel corso dell’anno, in relazione alle finalità di cui all’articolo 1.

**Art. 4**  
**Criteri ed indicazioni per l’attribuzione di una votazione insufficiente** (da art. 4 del DM 5/2009 e da [nota prot. 3602/PO del 31 luglio 2008](http://www.istruzione.it/web/istruzione/prot3602_08))

**A).** Premessa la scrupolosa osservanza di quanto previsto dall’articolo 4, la valutazione insufficiente del comportamento, soprattutto in sede di scrutinio finale, deve scaturire da un attento e meditato giudizio del Consiglio di classe, esclusivamente in presenza di comportamenti di particolare gravità riconducibili alle fattispecie per le quali lo Statuto delle studentesse e degli studenti - D.P.R. 249/1998, come modificato dal D.P.R. 235/2007 e chiarito dalla nota prot. 3602/PO del 31 luglio 2008 - prevede l’irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni (art. 4, commi 9, 9 bis e 9 ter dello Statuto). Il nostro Regolamento di Istituto per il momento non prevede ulteriori fattispecie in base alle quali irrogare tali sanzioni. Si riportano le sanzioni che in base alla normativa vigente comportano l’attribuzione di un voto di comportamento insufficiente, l’esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi.

**a). Sanzioni che comportano l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo  superiore a 15 giorni**.

Le suddette sanzioni sono adottate dal Consiglio d’istituto, se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:  
1) devono essere stati commessi “reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l’incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento)”;   
2) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell’allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell’art. 4 dello Statuto delle studentesse e degli studenti. In tal caso la durata dell’allontanamento è adeguata alla gravità dell’infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Si precisa che l’iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la scuola può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale.

Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale. Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove  - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l’autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo  mirato all’inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

**b) Sanzioni che comportano l’allontanamento  dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell’anno scolastico.**

L’irrogazione di tale sanzione, da  parte del Consiglio d’Istituto,  è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:

1) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;

2) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico.

**c**) **Sanzioni che comportano l’esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di stato conclusivo del corso di studi.**

Nei casi  più gravi di quelli già indicati al punto **b)** ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, il Consiglio d’istituto può disporre l’esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi.

**B).** Le  sanzioni disciplinari che comportano l’allontanamento dalla comunità scolastica possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell’istituzione scolastica, della **sussistenza di elementi concreti e precisi** dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente.

**C).** L’attribuzione di una votazione insufficiente, vale a dire al di sotto di 6/10, in sede di scrutinio finale, ferma restando l’autonomia della funzione docente anche in materia di valutazione del comportamento, presuppone che il Consiglio di classe abbia accertato che lo studente:

1. nel corso dell’anno sia stato destinatario di almeno una delle sanzioni disciplinari di cui alla lettera A).;
2. successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria previste dal sistema disciplinare, non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione in ordine alle finalità educative di cui all’articolo 1 del presente Decreto.

**D).** Il particolare rilievo che una valutazione di insufficienza del comportamento assume nella carriera scolastica dell’allievo richiede che la valutazione stessa sia sempre adeguatamente motivata e verbalizzata in sede di effettuazione dei Consigli di classe sia ordinari che straordinari e soprattutto in sede di scrutinio intermedio e finale. La sanzione disciplinare, inoltre, deve specificare in maniera chiara  **le motivazioni** che hanno reso necessaria l’irrogazione della stessa (art. 3 L. 241/1990). Più la sanzione è grave e più sarà necessario il rigore motivazionale, anche al fine di dar conto del rispetto del principio di proporzionalità e di gradualità della sanzione medesima. Nel caso di sanzioni che comportano l’allontanamento fino alla fine dell’anno scolastico, l’esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione agli esami di stato, occorrerà, anche esplicitare i motivi per cui ”non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico”. Di norma le sanzioni disciplinari,  al pari delle altre informazioni relative alla carriera  dello studente, vanno inserite nel suo fascicolo personale  e, come quest’ultimo, seguono lo studente  in occasione di trasferimento da una scuola ad un’altra o di passaggio da un grado all’altro di scuola. Infatti, le sanzioni disciplinari non sono considerati dati sensibili, a meno che nel testo della sanzione non si faccia riferimento a dati sensibili che riguardano altre persone coinvolte nei fatti che hanno dato luogo alla sanzione stessa (es. violenza sessuale). In tali circostanze si applica il principio dell’indispensabilità del trattamento dei dati sensibili che porta ad operare con “omissis” sull’identità delle persone coinvolte e comunque nel necessario rispetto del D.Lgs. n. 196 del 2003 e del DM 306/2007. Ai fini comunque di non creare pregiudizi nei confronti  dello studente che opera il passaggio all’altra scuola si suggerisce una doverosa riservatezza circa i fatti che hanno visto coinvolto lo studente. Va sottolineato, inoltre, che il cambiamento di scuola non pone fine ad un procedimento disciplinare iniziato, ma esso segue il suo iter fino alla conclusione.

**E).** Occorrerà evitare che l’applicazione delle sanzioni previste al punto A). a). determini, quale effetto implicito, il superamento dell’orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell’anno scolastico. Per questa ragione dovrà essere prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l’allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.

Art. 5

**Valutazione del comportamento in caso di sospensione da 1 a 15 giorni.**

A seguito dell’irrogazione di una sanzione consistente nell’allontanamento dell’alunno dalla comunità scolastica per un periodo da 1 a 15 giorni, il Consiglio di Classe potrà attribuire un voto di comportamento diverso dal sei solo se l’alunno successivamente ha dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione.

Tabella per l’attribuzione del voto di comportamento

Il calcolo del voto di comportamento va effettuato in base alla media delle valutazioni date applicando gli indicatori e i descrittori e arrotondando per eccesso (es. se la media è di 7,50 il voto di comportamento è 8).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Voto** | **Indicatori** | **Descrittori di atteggiamenti e**  **comportamenti dello studente. Livelli (di socializzazione, apprendimento).** |
| **10** | **rispetto del Regolamento d’Istituto e delle sue norme disciplinari** | Lo studente ha rispettato scrupolosamente e consapevolmente il Regolamento di Istituto; nel corso dell’anno (o del I quadrimestre) non ha subito alcuna sanzione e ha contribuito a migliorare il comportamento di uno, o alcuni, studenti del gruppo classe . |
| **rapporto con insegnanti e compagni** | Ottima socializzazione.  Lo Studente ha avuto un atteggiamento propositivo e collaborativo con insegnanti e compagni.  Lo studente durante l’anno ( o il I quadrimestre) ha dimostrato la sua propensione ad aiutare i compagni in difficoltà. |
| **partecipazione alle lezioni, ad eventuali attività aggiuntive e**  **rispetto degli impegni scolastici** | Lo studente durante l’anno (o il I quadrimestre) ha dimostrato Interesse, partecipazione e impegno ottimi in tutte le attività proposte in classe.  Lo studente è stato puntuale e serio nello svolgimento di attività connesse agli impegni scolastici (compiti a casa, verifiche in classe scritte e orali, partecipazione ad attività ed interventi educativi realizzati dalla scuola anche al di fuori della propria sede).  Lo studente ha avuto scrupolosa cura nell’uso di materiali didattici e nella tenuta dei documenti scolastici (es. libretto delle giustificazioni, libretto dei voti etc.). |
| **Apprendimento e consapevolezza raggiunti, anche con specifico riferimento alla cultura e ai valori della cittadinanza e della convivenza civile** | Ottimo/eccellente. |
| **frequenza e puntualità** | La frequenza dello studente è stata costante e puntuale all’inizio delle ore di lezione o in occasione di attività aggiuntive (orientativamente e comunque non computando le ore di assenza che rientrano nelle deroghe previste dal POF, rientrano in tale fascia gli alunni che hanno accumulato un numero di ore di assenze/ritardi compreso tra lo 0 e l’8% del monte ore annuale). |
| **9** | **rispetto del Regolamento d’Istituto e delle sue norme disciplinari** | Lo studente ha rispettato il Regolamento di Istituto e nel corso dell’anno (o del I quadrimestre) non ha subito alcuna sanzione. |
| **rapporto con insegnanti e compagni** | Socializzazione molto buona.  Lo Studente ha avuto un atteggiamento collaborativo con insegnanti e compagni. |
| **partecipazione alle lezioni, ad eventuali attività aggiuntive e**  **rispetto degli impegni scolastici** | Lo studente durante l’anno (o il I quadrimestre) ha dimostrato Interesse, partecipazione e impegno molto buoni in tutte le attività proposte in classe.  Lo studente ha svolto regolarmente le attività connesse agli impegni scolastici (compiti a casa, verifiche in classe scritte e orali, partecipazione ad attività ed interventi educativi realizzati dalla scuola anche al di fuori della propria sede).  Lo studente ha avuto una buona cura dei materiali didattici e dei documenti scolastici (es. libretto delle giustificazioni, libretto dei voti etc.). |
| **Apprendimento e consapevolezza raggiunti, anche con specifico riferimento alla cultura e ai valori della cittadinanza e della convivenza civile** | Molto buono. |
| **frequenza e puntualità** | La frequenza dello studente è stata nel complesso regolare e puntuale all’inizio delle ore di lezione o in occasione di attività aggiuntive (orientativamente e comunque non computando le ore di assenza che rientrano nelle deroghe previste dal POF, rientrano in tale fascia gli alunni che hanno accumulato un numero di ore di assenze/ritardi compreso tra il 9 e il 12% del monte ore annuale). |
| **8** | **rispetto del Regolamento d’Istituto e delle sue norme disciplinari** | Lo studente ha commesso lievi violazioni del Regolamento di istituto ed è stato richiamato verbalmente (nessun richiamo scritto sul Registro di classe ad opera del docente o del Dirigente Scolastico). |
| **rapporto con insegnanti e compagni** | Buona socializzazione.  Lo studente ha avuto un atteggiamento generalmente corretto con insegnanti e compagni, ma non sempre collaborativo. |
| **partecipazione alle lezioni, ad eventuali attività aggiuntive e**  **rispetto degli impegni scolastici** | Lo studente durante l’anno (o il I quadrimestre) ha dimostrato Interesse, partecipazione e impegno buoni in quasi tutte le attività proposte in classe.  Lo studente ha svolto le attività connesse agli impegni scolastici (compiti a casa, verifiche in classe scritte e orali, partecipazione ad attività ed interventi educativi realizzati dalla scuola anche al di fuori della propria sede) in maniera non sempre regolare. Qualche volta lo studente si è distratto ed è stato richiamato verbalmente all’attenzione.  Lo studente ha usato i materiali didattici e ha tenuto i documenti scolastici (es. libretto delle giustificazioni, libretto dei voti etc.) in maniera complessivamente corretta. |
| **Apprendimento e consapevolezza raggiunti, anche con specifico riferimento alla cultura e ai valori della cittadinanza e della convivenza civile** | Buono. |
| **frequenza e puntualità** | La frequenza dello studente è stata nel complesso regolare (orientativamente e comunque non computando le ore di assenza che rientrano nelle deroghe previste dal POF, rientrano in tale fascia gli alunni che hanno accumulato un numero di ore di assenze/ritardi compreso tra il 13 e il 16% del monte ore annuale). |
| **7** | **rispetto del Regolamento d’Istituto e delle sue norme disciplinari** | Lo studente ha commesso violazioni del Regolamento di istituto e, essendo stato sanzionato con alcuni richiami scritti sul Registro di classe, in seguito ha dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel percorso di crescita e maturazione. |
| **rapporto con insegnanti e compagni** | Lo studente ha avuto qualche difficoltà nella socializzazione dovuta a comportamenti non sempre corretti verso compagni e insegnanti. |
| **partecipazione alle lezioni, ad eventuali attività aggiuntive e**  **rispetto degli impegni scolastici** | Lo studente durante l’anno (o il I quadrimestre) ha dimostrato Interesse, partecipazione e impegno discontinui e selettivi.  Lo studente ha svolto le attività connesse agli impegni scolastici (compiti a casa, verifiche in classe scritte e orali, partecipazione ad attività ed interventi educativi realizzati dalla scuola anche al di fuori della propria sede) in maniera discontinua e selettiva.  Lo studente ha disturbato le attività di lezione e i suoi comportamenti sono stati segnalati sul registro di classe con uno, o qualche, richiamo scritto. |
| **Apprendimento e consapevolezza raggiunti, anche con specifico riferimento alla cultura e ai valori della cittadinanza e della convivenza civile** | Discreto/sufficiente. |
| **frequenza e puntualità** | La frequenza dello studente è stata caratterizzata da numerose assenze, da ripetuti ritardi, entrate posticipate e uscite anticipate. (orientativamente e comunque non computando le ore di assenza che rientrano nelle deroghe previste dal POF, rientrano in tale fascia gli alunni che hanno accumulato un numero di ore di assenze/ritardi compreso tra il 17 e il 20% del monte ore annuale).  Lo studente ha giustificato ritardi e assenze non rispettando i termini stabiliti dal Regolamento d’istituto. |
| **6** | **rispetto del Regolamento d’Istituto e delle sue norme disciplinari** | Lo studente ha commesso ripetute violazioni del Regolamento di istituto e, pur avendo subito richiami scritti sul Registro di classe, non ha dimostrato in seguito apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento.  Per effetto della decisione del Consiglio di classe, lo studente è stato allontanato dalla comunità scolastica per un periodo da 1 a 15 giorni. A seguito dell’irrogazione di tale sanzione il Consiglio di Classe potrà attribuire un voto di comportamento diverso dal sei solo se lo studente successivamente ha dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione. |
| **rapporto con insegnanti e compagni** | Lo studente ha ripetutamente dimostrato scarso rispetto nei confronti di insegnanti e compagni, delle attrezzature e dei beni, ed ha avuto rapporti in parte problematici (o conflittuali) con i compagni |
| **partecipazione alle lezioni, ad eventuali attività aggiuntive e**  **rispetto degli impegni scolastici** | Lo studente ha avuto un atteggiamento prevalentemente passivo; il suo interesse, la sua partecipazione e il suo impegno nelle attività proposte in classe sono stati fortemente discontinui, selettivi e superficiali.  Lo studente ha svolto le attività connesse agli impegni scolastici (compiti a casa, verifiche in classe scritte e orali, partecipazione ad attività ed interventi educativi realizzati dalla scuola anche al di fuori della propria sede) in maniera occasionale e selettiva.  Lo studente è stato protagonista di numerosi episodi di disturbo delle attività di lezione segnalati sul registro di classe con richiamo scritto |
| **Apprendimento e consapevolezza raggiunti, anche con specifico riferimento alla cultura e ai valori della cittadinanza e della convivenza civile** | Nel complesso insufficiente |
| **frequenza e puntualità** | La frequenza dello studente è stata irregolare (orientativamente e comunque non computando le ore di assenza che rientrano nelle deroghe previste dal POF, rientrano in tale fascia gli alunni che hanno accumulato un numero di ore di assenze/ritardi compreso tra il 21 e il 25% del monte ore annuale) caratterizzata da numerose assenze, ritardi abituali, numerose entrate posticipate e uscite anticipate, in molti casi coincidenti con attività di verifica programmate.  Lo studente non ha giustificato o ha giustificato con grave ritardo rispetto a quanto stabilito dal Regolamento d’istituto le sue assenze e i suoi ritardi. |
| **5** |  | La decisione del Consiglio di Classe di valutare il comportamento dell’alunna/o con il voto 5 si basa su  violazioni del Regolamento d’Istituto sanzionate dal Consiglio d’Istituto con la sospensione dalle lezioni per un periodo superiore ai 15 giorni; si dà applicazione all’art. 4 del DM n. 5 del 16/01/2009 nel quale è stabilito che l’attribuzione di un voto inferiore a 6/10, ferma restando l’autonomia della funzione docente anche in materia di valutazione del comportamento, presuppone che il Consiglio di Classe abbia accertato che lo studente:   1. nel corso dell’anno sia stato destinatario di almeno una sanzione disciplinare che abbia comportato il suo allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni; 2. successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria previste dal sistema disciplinare, non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione in ordine alle finalità educative. |

**ALLEGATO AI**

### “Criteri di valutazione DEL COMPORTAMENTO ”

**STRUMENTO OPERATIVO**

Il Consiglio di Classe attribuisce il voto di condotta a partire da un’analisi approfondita della situazione di ogni alunno nel corso della quale si tiene conto di ogni elemento di ordine non solo disciplinare, ma anche personale, emotivo, familiare, sociale ecc. per cui nessun criterio, pur stabilito e condiviso collegialmente, può diventare un automatismo tale da trasformare la delicata funzione del Consiglio in una operazione meramente notarile.

Ciò premesso, si avverte però la duplice esigenza di rendere più stringenti i criteri già stabiliti dal Collegio per evitare un appiattimento che spesso si è registrato nell’attribuzione dei voti di comportamento e di individuare dei quantificatori per dare il giusto peso alle assenze, alle entrate in ritardo, alle uscite anticipate, alle note disciplinari e alle sospensioni dalle attività didattiche.

La normativa vigente stabilisce che il voto di comportamento fa media, per cui è giocoforza che la media influisca sul voto di comportamento onde evitare una indebita lievitazione della media di merito; pertanto si conviene che, di norma, il voto di comportamento non superi di due punti la media scolastica ottenuta dalle valutazioni delle sole discipline curriculari (es. una media di 6,65 potrebbe permettere un voto di 8,65 che evidentemente potrebbe diventare 9). Una volta individuata tale soglia (l’8,65 dell’esempio) si valuta il peso da attribuire alle assenze, ai ritardi ecc., utilizzando i parametri (penalizzazioni) indicati nella seguente tabella:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASSENZE | |  | RITARDI | |  | USCITE ANT. | |  | | NOTE |  | SOSPENS |
| Da 10 a 20 | 0,25 | Da 3 a 10 | 0,5 |  | Da 3 a 10 | 0,25 |  | 1 = 0,25 | |  | 1g = 0,50 |
| Da 21 a 25 | 0,50 | Da 10 a 20 | 1 |  | Oltre 10 | 0,50 |  |  | |  |  |
| Da 25 a 30 | 0,75 | Oltre 20 | 1,5 |  |  |  |  |  | |  |  |
| Oltre 30 | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |

SIMULAZIONE DI CASI

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 – Alunno con | 2 – Alunno con | 3 – Alunno con |
| Assenze 15 -0,25  Ritardi 10 -0,50  Uscite anticipate 6 -0,25  Note 1 -0,25  Sospensione gg. 1 -0,50  \_\_\_\_\_  Totale -1,75  Con una media tra il 6,25 e il 7,2  Potrebbe prendere **7**  Con una media inferiore al 6,25 potrebbe prendere **6**  Con una media superiore a al 7,2 potrebbe prendere **8** | Assenze 15 -0,25  Ritardi 10 -0,50  Uscite anticipate 6 -0,25  Note 1 -0,25  Sospensione gg. 0  \_\_\_\_\_  Totale -1,25  Con una media al di sotto 6,75  Potrebbe prendere **7** | Assenze 15 -0,25  Ritardi 10 -0,50  Uscite anticipate 6 -0,25  Note 0  Sospensione gg. 0  \_\_\_\_\_  Totale -1,00  Con una media al di sotto 6,50  Potrebbe prendere **7** |

**N. B.: Si ribadisce quanto già affermato sopra: i quantificatori qui riportati sono solo dei riferimenti per definire una valutazione in astratto (ideale), i CdC, al di là del risultato con essi individuato, attribuiranno il voto, caso per caso, in base alla situazione personale del singolo studente. La flessibilità è necessaria anche in considerazione del fatto che sulla base di quanto sopra non si può scendere al di sotto del 6. L’attribuzione del 5 è già adeguatamente definita dai precedenti criteri che comunque restano validi.**

**Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 30/05/2014.**

**Revisionato dal Collegio dei docenti nella seduta del 19 ottobre 2016.**

**Revisione approvata dal Consiglio di Istituto nella seduta del 21 ottobre 2016.**

**Confermato per il PTOF 2019-22 (Collegio dei docenti 30/09/19 – Consiglio d’Istituto 15/10/19, Delibera n. 77)**